

LEGGE REGIONALE

Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento
istituzionale e amministrativo della Regione Puglia.

Consiglio Regionale della Puglia

Legge regionale

"Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Costituzione e composizione)

1. E' costituita, a norma dell'art.20 del regolamento interno del Consiglio regionale e dell'art.34 dello Statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.
2. La Commissione è composta da nove Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi.

Art. 2

(Compiti)

1. La Commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a for-

Consiglio Regionale della Puglia

- mulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:
- per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell'obiettivo di rafforzare l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;
 - per l'individuazione di criteri procedurali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;
 - per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.
2. La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento.

Art. 3

(Funzionamento)

1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale costituzione. La Commissione nella prima riunione elegge il Presidente e un Vice Presidente.
2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.
3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Le spese necessarie per il funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 7.6.1988 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)



I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

9 GIU. 1988



p.c.c. (Silvana Vernola)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 14138/20202

Bari, - 9 LUG. 1988

Viste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



COMMISSARIO DEL GOVERNO

IANNELLI

legge 306